

XCIª TORNATA

MERCOLEDI 6 DICEMBRE 1916

Presidenza del Presidente MANFREDI

INDICE

Congedi	pag. 2685
Disegni di legge (approvazione di):	
Conversione in legge del Regio decreto in data 7 febbraio 1915, n. 91, col quale venne assegnata allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1914-15, l'ulteriore somma di 170 milioni di lire per provvedere a spese determinate dagli avvenimenti internazionali (N. 277)	2695
Conversione in legge del Regio decreto 15 novembre 1914, n. 1252 per maggiore assegnazione straordinaria di lire 46 milioni al bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1914-15 (N. 283).	2696
Disegni di legge (discussione di):	
Conversione in legge del Regio decreto 30 agosto 1914, n. 902, che autorizza l'Istituto nazionale delle assicurazioni ad assumere i rischi di guerra in navigazione (N. 251)	2689
Oratori:	
DE NAVA, <i>ministro dell'industria, commercio e lavoro</i>	2695
BERGAMASCO, <i>relatore</i>	2695
Ordinamento dei consorzi di bonifica (Numeri 262-263-A)	2696, 2707
Oratori:	
BONOMI, <i>ministro dei lavori pubblici</i>	2704
SACCARETTI	2697, 2706
VERONESI, <i>relatore</i>	2700
Interpellanza (annuncio di)	2706
Uffici (avvertenza del Presidente per la riunione degli)	2689
Uffici (sorteggio degli)	2685

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri del tesoro, della guerra, della marina, della pubblica istruzione, delle poste e dei telegrafi, dell'industria, commercio e lavoro e dei lavori pubblici.

D'AYALA VALVA, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono congedo i senatori: De Giovanni, di 15 giorni, per motivi di salute; Arnaboldi, di 15 giorni, per motivi di ufficio pubblico.

Non facendosi osservazione, questi congedi s'intenderanno accordati.

Sorteggio degli Uffici.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il sorteggio degli Uffici.

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di procedere al sorteggio degli Uffici.

DI PRAMPERO, *segretario*, procede al sorteggio ed alla proclamazione degli Uffici che risultano così costituiti:

UFFICIO I.

S. A. R. il Principe Tomaso
S. A. R. il Principe Vittorio Emanuele
Bastogi
Beltrami
Bertetti
Bollati
Bozzolo
Buonamici
Cadolini
Caetani
Caldesi
Camerano
Capotorti

Carissimo
Cataldi
Cencelli
Chiesa
Chimirri
Cibrario
Clemente
Colombo
Compagna
Cordopatri
Cornalba
Corsini
Cosenza
Dalloio
De Amicis
De Cesare
De Cupis
De Martino
De Riseis
Di Carpegna
Di Casalotto
Di Vico
D' Oncieu de la Batie
Dorigo
D'Ovidio Francesco
Esterle
Ferraris Carlo
Ferraris Maggiorino
Foà
Franchetti
Gallina
Gattini
Giordano-Apostoli
Giunti
Golgi
Greppi Emanuele
Leris
Levi-Civita
Lustig
Manassei
Mangiagalli
Mazziotti
Mele
Melodia
Monteverde
Orengo
Panizzardi
Paternò
Pinelli
Ponti
Pullè Francesco

Ronco
Rossi Teofilo
Rota
Ruffini
Saladini
Salvarezza
Sandrelli
San Severino
Santamaria Nicolini
Scaramella-Manetti
Tasca
Trincherà
Viale

UFFICIO II.

S. A. R. il Principe Emanuele Filiberto
Baldissera
Barbieri
Barzellotti
Bava-Beccaris
Beneventano
Bergamasco
Biscaretti
Boito
Bonasi
Borghese
Brusati Ugo
Cardarelli
Carle Giuseppe
Castiglioni
Cefalo
Cefaly
Cocuzza
Coffari
Colonna Fabrizio
Colonna Prospero
Comparetti
Dalla Vedova
De La Penne
Della Noce
Del Lungo
De Seta
Di Brazzà
Di Prampero
Fabrizi
Faldella
Fano
Fecia di Cossato
Filomusi-Guelfi
Francica Nava
Frizzi

Gabba
 Garavetti
 Gatti
 Ginistrelli
 Giusti Del Giardino
 Gorio
 Grandi
 Guala
 Imperiali
 Lucchini
 Malaspina
 Malvezzi
 Marconi
 Martinelli
 Mattioli-Pasqualini
 Mazza
 Mazzella
 Morra
 Mortara
 Paladino
 Passerini Angelo
 Pedotti
 Pellerano
 Ponza
 Racagni
 Rebaudengo
 Reynaudi
 Ridolfi
 Rizzetti
 Rolandi-Ricci
 Rossi Gerolamo
 Rossi Giovanni
 Ruffo
 Scillamà
 Serristori
 Sili
 Spirito
 Tanari
 Valli
 Visconti Modrone
 Volterra

UFFICIO III.

S. A. R. il Principe Luigi Amedeo
 Adamoli
 Agnetti
 Albertini
 Annaratone
 Barinetti
 Beccaria-Incisa

Bettoni
 Cadorna
 Calabria
 Camerini
 Candiani
 Canzi
 Capaldo
 Capellini
 Carafa
 Caruso
 Cavasola
 Chironi
 Ciamician
 Colleoni
 Consiglio
 Croce
 De Blasio
 De Giovanni
 De Lardere
 Del Giudice
 Della Torre
 De Sonnaz
 Di Brocchetti
 Di Camporeale
 Di Rovasenda
 Ellero
 Fabri
 Faina Eugenio
 Fortunato
 Frascara
 Garofalo
 Gioppi
 Greppi Giuseppe
 Gui
 Lamberti
 Luciani
 Majnoni d'Intignano
 Manno
 Maragliano
 Marinuzzi
 Massarucci
 Millo
 Muratori
 Oliveri
 Orsini-Baroni
 Palberti
 Palumbo
 Pasolini
 Pelloux
 Perla
 Petrella

Pozzo
 Quarata
 Ridola
 Righi
 Sacchetti
 Schininà
 Schupfer
 Tittoni Romolo
 Tittoni Tommaso
 Todaro
 Torlonia
 Torrigiani Luigi
 Torrigiani Piero
 Triani
 Vigoni
 Villa
 Villari
 Vittorelli

UFFICIO IV.

S. A. R. il Principe Ferdinando
 Amero d'Aste Stella
 Arnaboldi
 Astengo
 Aula
 Barracco
 Bassini
 Bensa
 Blaserna
 Bodio
 Bombrini
 Brandolin
 Brusati Roberto
 Caneva
 Carle Antonio
 Casalini
 Cittadella
 Civelli
 Cocchia
 Conti
 Corsi
 D'Alife
 D'Andrea
 D' Ayala-Valva
 De Novellis
 Di Collobiano
 Di Frasso
 Di Roccagiovine
 Di Sirignano
 Di Trabia

Ferrero di Cambiano
 Figoli
 Forlanini
 Fracassi
 Frassati
 Gavazzi
 Gherardini
 Grassi
 Gualterio
 Guidi
 Lanza
 Levi Ulderico
 Malvano
 Martinez
 Masci
 Mazzoni
 Molmenti
 Niccolini Eugenio
 Novaro
 Pagano
 Pansa
 Passerini Napoleone
 Piaggio
 Pigorini
 Pincherle
 Plutino
 Pullè Leopoldo
 Raccuini
 Salmoiraghi
 San Martino
 Scalini
 Senise Carmine
 Senise Tommaso
 Tabacchi
 Taglietti
 Tajani
 Tamassia
 Tami
 Tivaroni
 Tommasini
 Torrigiani Filippo
 Treves
 Venosta
 Veronese
 Viganò

UFFICIO V.

S. A. R. il Principe Umberto Conte di
 Salemi
 Avarna Nicolò

Badini-Confalonieri
 Balenzano
 Bonin Longare
 Botterini
 Canevaro
 Cassis
 Cavalli
 Celoria
 Chiappelli
 Cipelli
 Cruciani-Alibrandi
 Cuzzi
 D' Arco
 Del Carretto
 De Lorenzo
 De Petra
 De Renzi
 Di Broglio
 Diena
 Dini
 Di Scalea
 Di Terranova
 D' Ovidio Enrico
 Durante
 Facheris
 Fadda
 Faina Zeffirino
 Falconi
 Fili-Astolfone
 Frola
 Garroni
 Gatti-Casazza
 Giordani
 Giusso
 Guiccioli
 Inghilleri
 Lagasi
 Lanciani
 Leonardi-Cattolica
 Lojodice
 Lucca
 Mangili
 Marchiafava
 Mariotti
 Martuscelli
 Maurigi
 Michetti
 Morandi
 Morrone
 Niccolini Ippolito
 Pagliano

Papadopoli
 Pescarolo
 Pini
 Pirelli
 Placido
 Podestà
 Polacco
 Resta Pallavicino
 Ricotti
 Riolo
 Santini
 Scialoja
 Sinibaldi
 Sonnino
 Sormani
 Soulier
 Spingardi
 Tecchio
 Vidari
 Wollemborg
 Zappi
 Zuccari
 Zupelli

Avvertenza del Presidente.

PRESIDENTE. Avverto i signori senatori che gli Uffici sono convocati per domani alle ore 14 per la loro costituzione e per l'esame di alcuni disegni di legge.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 30 agosto 1914, n. 902, che autorizza l' Istituto Nazionale delle assicurazioni ad assumere i rischi di guerra in navigazione » (N. 251).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 30 agosto 1914, n. 902, che autorizza l'Istituto nazionale delle assicurazioni ad assumere i rischi di guerra in navigazione ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 30 agosto 1914, n. 902, che autorizza l'Istituto nazionale delle assicurazioni ad assumere i rischi di di guerra in navigazione.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Ritenuta la opportunità, nell'interesse dei traffici, di provvedere all'assicurazione contro gli speciali rischi di guerra della navigazione;

Sulla proposta del nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, di concerto col Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, coi ministri segretari di Stato per il tesoro e per la marina;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato temporaneamente ad assumere, per conto e nell'interesse dello Stato, i rischi di guerra della navigazione marittima.

Le norme, condizioni e modalità per tale servizio saranno stabilite per decreto dei Nostri ministri segretari di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, per il tesoro e per la marina.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 agosto 1914.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA
CAVASOLA
RUBINI
VIALE.

V. - *Il Guardasigilli*
DARI.

ALLEGATO N. 1.

Decreto 30 agosto 1914 del ministro di agricoltura, industria e commercio di concerto col ministro del tesoro e col ministro della marina contenente le norme per l'esercizio delle Assicurazioni dei rischi di guerra in navigazione da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (« Gazzetta Ufficiale del Regno » del 31 agosto 1914, n. 208).

Il ministro per l'agricoltura, l'industria e il commercio di concerto coi ministri del tesoro e della marina, veduto il Regio decreto in data odierna, n. 902:

DECRETA:

Art. 1.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni può riassicurare fino al 90 per cento ed alle condizioni indicate nei seguenti articoli, i rischi di guerra in navigazione assunti da Compagnie nazionali, ed eccezionalmente anche da Compagnie estere, di assicurazioni marittime, e dai Sindacati e Consorzi di mutua assicurazione fra armatori nazionali che posseggano nel complesso più di 25,000 tonnellate di stazza lorda.

L'Istituto stesso gestirà tale rischio per conto dello Stato; terrà quindi una gestione separata ed avrà diritto al rimborso di tutte le spese sostenute per questo servizio.

Art. 2.

Le operazioni previste dall'articolo precedente possono avere per oggetto:

a) i corpi delle navi, a vapore o a vela, comprese le macchine, gli attrezzi e il corredo delle dette navi;

Le navi debbono essere di bandiera italiana.

Per eccezione e a giudizio della Commissione di cui all'art. 7 potranno essere riassicurate navi estere di bandiera neutrale;

b) le merci caricate e viaggianti sotto bandiera italiana o neutrale.

Art. 3.

La riassicurazione contro i rischi di guerra della navigazione copre le perdite e i danni provenienti da guerra, ostilità, rappresaglie, arresti, catture, confische, molestie di Governi esteri, ed in generale da qualsiasi accidente o fortuna di guerra.

Art. 4.

I rischi assunti da Compagnie, Sindacati e Consorzi, che possono essere riassicurati presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni, a norma dell'art. 1° del presente decreto, non devono eccedere i seguenti valori massimi:

a) 80 per cento sui corpi delle navi e sulle macchine, attrezzi, ecc.;

b) 100 per cento sulle merci.

Il valore delle navi, agli effetti della riassicurazione, non può essere superiore a quello risultante da precedenti assicurazioni ordinarie per i rischi della navigazione, ed in nessun caso potrà superare i limiti di cui all'art. 4 della legge n. 784 del 22 giugno 1913.

Art. 5.

La riassicurazione dei rischi di guerra, così per le navi come per il carico, non può essere fatta se non preesista assicurazione generale di almeno il 50 per cento dei rischi ordinari di navigazione, salvo la facoltà alla Commissione di cui all'art. 7 di elevare detto limite. Per le Compagnie di navigazione che posseggono più di 25,000 tonnellate di stazza lorda, è ammessa l'auto-assicurazione dei sopraddetti rischi ordinari, ove sia preesistente e organizzata con fondi speciali di bilancio.

Art. 6.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni percepirà, per le operazioni di assicurazione, a norma del presente decreto, la parte dei premi riferentisi ai rischi ad esso ceduti, detratta una percentuale corrispondente alle spese nella misura che sarà stabilita dall'Istituto stesso.

Art. 7.

Una speciale Commissione, composta dei rappresentanti dei Ministeri competenti e dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, determina nei riguardi del detto Istituto le speciali condizioni di polizza per i rischi di guerra, i premi da stabilirsi nei limiti dal mezzo al 2 per cento a viaggio, e provvede altresì per il controllo dei sinistri. Per i viaggi da un porto all'altro dello Stato la Commissione può stabilire premi speciali.

Art. 8.

La riassicurazione si intende rescissa se la nave non intraprende il viaggio nel termine convenuto in polizza, e sarà rimborsata all'assicurato una parte del premio, al netto delle spese, nella misura da stabilirsi dalla Commissione di cui sopra.

Art. 9.

La Commissione determinerà per quali viaggi l'Istituto nazionale delle assicurazioni non assumerà i rischi di guerra in navigazione.

Roma, addì 30 agosto 1914.

Il ministro dell'agricoltura, industria e commercio
CAVASOLA.

Il ministro del tesoro
RUBINI.

Il ministro della marina
VIALE.

ALLEGATO N. 2.

Condizioni generali della polizza per l'assicurazione dei corpi e macchine di navi.

1° La presente assicurazione contro i rischi di guerra in navigazione copre la perdita totale od i danni materiali alla nave assicurata, dipendenti esclusivamente da preda, confisca, danneggiamento o distruzione della nave per disposizione o fatto delle Potenze belligeranti e loro navi da guerra, e per effetto di torpedini fisse o alla deriva, ed in generale per tutti i casi previsti dall'art. 616 del Codice di commercio.

Non sono coperti dall'assicurazione i danni e le perdite derivanti dal contrabbando di guerra (determinato da leggi dello Stato, convenzioni internazionali, o dichiarazione dei belligeranti), da violazione di blocco, da assistenza ostile, e da inosservanza degli ordini delle autorità competenti o di disposizioni riguardanti la polizza della navigazione. Sono del pari esclusi dalla assicurazione i danni e le perdite dipendenti dal trasporto di merci delle quali sia vietata l'esportazione.

Per conseguire gli indennizzi previsti dalla presente polizza l'assicurato deve provare a norma di legge i danni e la causa di guerra.

2° Le navi di nottetempo debbono navigare a non meno di dieci miglia dalle coste delle Potenze belligeranti, salvo s'intende per quelle località - canali o stretti di ampiezza inferiore alle venti miglia - nelle quali il capitano dovrà procurare, possibilmente, di tenersi nella zona mediana. Debbono quindi approdare ai porti su quelle coste a giorno inoltrato, attendendosi in ogni singolo caso alle istruzioni ed indicazioni ai naviganti contenute nelle comunicazioni del Governo e negli avvisi periodici emanati dall'Istituto idrografico della Regia marina, ed anche a quelle portate a conoscenza dei capitani per cura delle autorità locali nei punti di approdo.

Il capitano deve valersi del pilota dove ne sia imposto l'impiego sia nei porti dello Stato che in quelli esteri. Deve pure valersi del pilota quando ne sia prescritta l'assistenza dall'autorità militare marittima locale tanto nello Stato che all'estero.

L'inosservanza delle prescrizioni del presente articolo porta decadenza dal diritto all'indennizzo.

3° La cattura della nave non dà diritto all'assicuratore di abbandonarla all'assicuratore se non dopo la legittimazione della preda.

4° L'assicurato non potrà per qualsiasi ragione pretendere dall'assicuratore alcuna indennità per danni indiretti. In caso di cattura non seguita da legittimazione di preda, all'assicurato saranno rimborsate, se incontrate, le paghe e le panatiche dell'equipaggio e sarà corrisposta una indennità in ragione del cinque per cento annuo sul valore assicurato con la presente polizza; il tutto da decorrere dal giorno della cattura fino a quello della liberazione e per un periodo massimo di sei mesi, dedotto quanto sia stato rimborsato a titolo di avaria generale.

5° In nessun caso l'assicuratore potrà, complessivamente per tutti i danni coperti con la presente polizza, essere tenuto a corrispondere all'assicurato un'indennità superiore alle somme assicurate.

6° Il valore della nave, dichiarato agli effetti della presente assicurazione, non potrà essere superiore a quello dichiarato con le più recenti polizze di assicurazione ordinaria contro i rischi marittimi.

7° Qualsiasi contestazione che potesse sorgere al riguardo della interpretazione ed esecuzione della presente polizza, è deferita all'esclusiva competenza di un collegio di tre arbitri amichevoli compositori, con sede in Roma, dei quali uno da scegliersi dall'assicurato, l'altro dalla Commissione di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 30 agosto 1914, inteso l'assicuratore, ed il terzo di comune accordo fra le parti medesime, o in difetto dal presidente del tribunale di Roma.

8° Per quanto non è previsto dalle norme suesposte valgono le disposizioni delle leggi vigenti, del Regio decreto 30 agosto 1914, n. 902, e del decreto ministeriale 30 agosto 1914 pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 31 stesso mese, nonchè della polizza italiana del 2 giugno 1899 (modificata nel 1912).

I danni saranno regolati in base alle condizioni generali della detta polizza, colle franchigie e riduzioni in essa contemplate ridotte alla metà.

9° La presente polizza non è perfezionata, nè obbliga l'assicuratore e il riassicuratore, se non sia regolarmente firmata dai medesimi o dai loro rappresentanti, nonchè dall'assicurato, e se inoltre non sia effettuato l'integrale pagamento del premio pattuito. Per ciò in nessun caso il pagamento del premio prima della firma della polizza o la firma della polizza prima del pagamento del premio obbligano o possono obbligare l'assicuratore ed il riassicuratore.

ALLEGATO N. 3.

Condizioni generali della polizza per l'assicurazione delle merci.

1° La presente assicurazione contro i rischi di guerra in navigazione copre la perdita od i danni materiali alle merci assicurate, dipendenti esclusivamente da preda, confisca, danneggiamento e distruzioni delle merci stesse per disposizione o fatto delle Potenze belligeranti e loro navi da guerra, e per effetto di torpedini fisse o alla deriva ed in generale per tutti i casi previsti dall'articolo 616 del Codice di commercio.

Non sono coperti dall'assicurazione i danni e le perdite subite dall'assicurato nei casi di spedizioni di merci delle quali sia vietata l'espor-

tazione così dall'Italia come dai paesi esteri, nonché di contrabbando di guerra, di violazione di blocco, di assistenza ostile e di inosservanza degli ordini delle autorità competenti quando ciò sia fatto nell'interesse dello spediteiro.

Per conseguire gli indennizzi previsti dalla presente polizza, l'assicurato deve provare a norma di legge i danni e la causa di guerra.

2^o La cattura delle cose assicurate non dà diritto all'assicurato di abbandonarle all'assicuratore, se non dopo la definitiva legittimazione delle prede.

3^o Nei casi di danni dipendenti da cattura della nave, non seguita da preda, l'indennizzo non potrà eccedere il terzo del valore assicurato delle merci. Nessun indennizzo è dovuto per danni indiretti di qualsiasi natura e nel caso di requisizione delle cose assicurate, qualunque sia il rimborso che potrà ritrarne l'assicurato.

4^o Il rischio a carico dell'assicuratore decorre dal momento in cui la nave sulla quale è imbarcata la merce lascia il porto indicato in polizza, continua durante gli eventuali trasbordi che la merce subisce, purché necessari e fatti su navi di bandiera italiana o neutra e cessa con la messa a terra od in galleggianti delle cose assicurate a destino.

Qualunque sia il valore assicurato, l'assicurato non potrà mai pretendere dall'assicuratore un'indennità superiore al valore che avevano le cose assicurate al momento dell'assicurazione così come è stabilito dall'articolo 12 delle condizioni della polizza italiana del 15-16 novembre 1910 e 14-15 febbraio 1911, quale valore dovrà servire, in qualunque caso, di base per la liquidazione dei danni.

6^o Qualora il valore assicurato fosse inferiore a quello di cui all'articolo precedente, l'assicuratore risponderà dei danni assicurati in proporzione alla somma assicurata, considerandosi per la differenza l'assicurato come assicuratore.

7^o Per quanto non è previsto dalle norme susposte, valgono le disposizioni delle leggi vigenti, del Regio decreto 30 agosto 1914, n. 902; e del decreto ministeriale 30 agosto 1914, pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* del 31 stesso mese, nonché della polizza italiana sopra indicata.

8^o Qualsiasi contestazione che potesse insorgere al riguardo dell'interpretazione ed esecuzione della presente polizza, è deferita all'e-

clusiva competenza di tre arbitri amichevoli compositori con sede in Roma, e dei quali uno da scegliersi dall'assicurato, l'altro dalla Commissione, di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 30 agosto 1914, inteso l'assicuratore, ed il terzo di comune accordo tra le parti medesime, o in difetto dal Presidente del Tribunale di Roma.

9^o La presente polizza non è perfezionata, né obbliga l'assicuratore se non sia regolarmente firmata dal medesimo o dal suo rappresentante, e se non sia effettuato l'integrale pagamento del premio pattuito. Perciò in nessun caso il pagamento del premio prima della firma della polizza, o la firma della polizza prima del pagamento del premio obbligano o possono obbligare l'assicuratore.

ALLEGATO N. 4.

Tabella dei premi per le linee.

MEDITERRANEO - MAR NERO - MAR D'AZOF (1).

	Nave Carico	
	⁰ / ₁₀₀	⁰ / ₁₀₀
1. Coste Italiane. Viaggio da porto a porto nello Stato, al mese e per mese L.	0.50	0.25
2. Francia, sue colonie, possedimenti e protettorati >	0.75	0.50
3. Spagna, Libia >	0.50	0.50
4. Coste del Mediterraneo Orientale dal golfo di Solum fino alla baia di Marmarice e isole adiacenti >	0.75	0.60

(1) I premi indicati si riferiscono ai piroscafi ed alle merci imbarcate sui piroscafi. Per i velieri e per le merci su di essi imbarcate i premi sono aumentati del 20 per cento. Per viaggi di piroscafi di linea con effettiva velocità oraria superiore a 13 miglia, il premio per l'assicurazione dei corpi è ridotto dal 20 per cento, ma lo scerpero sui corpi stessi deve essere di almeno il 30 per cento.

Quando nello stesso viaggio la nave approda in scali diversi, il premio è applicato in base al tasso massimo fra quelli relativi, agli scali toccati dalla nave.

Nelle traversate di sola andata o di solo ritorno, il premio per i corpi viene diminuito di un terzo.

L'assicurazione del carico si intende applicabile a spedizioni da e per l'Italia, colonie e possedimenti italiani, salvo speciale decisione della Commissione per carichi aventi altre destinazioni.

5. Egco, limitato alla congiungente Marmarice, Rodi, Scarpanto, Creta, Matapan, compresa l'intera costa delle isole indicate >	1 >	0.75	
6. Dardanelli, Mar di Marmara, Mar Nero, Mar di Azof, Danubio >	1.50	1.25	
7. Coste dell'Jonio non italiane >	0.50	0.50	
8. Costa Orientale Adriatico (porti autorizzati - direttamente da porti italiani) >	1 >	1 >	

ATLANTICO.

9. Penisola Iberica. Costa francese dal confine con la Spagna fino a Brest incluso. Costa di Francia da Brest al meridiano di Portsmouth L.	0.75	0.50	
10. Costa d'Inghilterra da Portsmouth incluso, fino a Capo Land send >	1.50	1.50	
11. Rimanenti coste inglesi. Costa scozzese. Costa irlandese nell'Atlantico >	1 >	1 >	
12. Costa norvegese sull'Atlantico >	1.25	1.25	
13. Costa d'America sull'Atlantico >	1 >	1 >	
14. Costa d'Africa sull'Atlantico da Capo Ceuta a Capo di Buona Speranza >	1 >	1 >	
14-bis. Londra (minimo di scoperto a carico dell'armatore 30 per cento >	2 >	2 >	

MAR ROSSO.

15. Coste del Mar Rosso . . . L.	0.75	0.60	
----------------------------------	------	------	--

GOLFO DI ADEN E OCEANO INDIANO.

16. Coste del Golfo di Aden fino al meridiano di Capo Guardafui L.	0.75	0.75	
17. Coste della Somalia e del Beuadir fino alle foci del Giuba >	0.75	0.75	
18. Costa orientale d'Africa dalle foci del Giuba a Capo di Buona Speranza ed isole adiacenti . . >	1 >	1 >	
19. Costa d'Asia dal meridiano di Capo Guardafui a quello di Singapore ed isole comprese nella stessa zona >	1.50	1.25	

OCEANO PACIFICO.

20. Coste comprese fra il meridiano di Singapore e quello di Capo Horn L.	2 >	2 >	
---	-----	-----	--

A mente dell'articolo 9 del decreto ministeriale in data 30 agosto 1914 e fino a nuove disposizioni vengono, per norma di massima, escluse dalla riassicurazione le navi con destinazione nel Mar Baltico, nel Mar del Nord al sud del parallelo 58° 30' e nella Manica a levante del meridiano di Portsmouth. La Commissione di cui all'articolo 7 del predetto decreto ministeriale potrà però concedere la riassicurazione per approdi nella Manica e nel Mar del Nord prendendo in esame ogni singolo caso per fissarne le condizioni, con eccezione per le navi dirette a Londra.

La riassicurazione per il traffico colla Norvegia è consentita per la costa occidentale all'espressa condizione che la nave navighi in Atlantico al nord del parallelo 58° 30'.

Vengono ammessi alla riassicurazione in Adriatico solo le navi con destinazione a Trieste, Zara, Spalato, Gravosa, San Giovanni di Medua, Durazzo e Vallona purchè con diretta partenza dall'Italia per ciascuno dei suindicati porti.

ALLEGATO N. 5.

Decreto 15 ottobre 1913 del ministro di agricoltura, industria e commercio di concerto col ministro del tesoro e col ministro della marina col quale si autorizza l'Istituto Nazionale delle assicurazioni ad assumere direttamente i rischi di guerra a carico delle Amministrazioni dello Stato (« Gazzetta Ufficiale » del 23 ottobre 1914, n. 254).

Il ministro per l'agricoltura, l'industria e il commercio di concerto coi ministri del tesoro e della marina:

Veduti il Regio decreto 30 agosto ultimo scorso, n. 902, e il proprio decreto di quella stessa data;

Ritenuta l'opportunità di provvedere, con norme speciali ai rischi marittimi di guerra che fanno carico alle Amministrazioni dello Stato.

DECRETA

L'Istituto Nazionale delle assicurazioni può assicurare direttamente i rischi di guerra in navigazione, così per i corpi delle navi come per le merci, quando tali rischi, per disposizioni di leggi, regolamenti o contratti, facciano carico alle Amministrazioni dello Stato comprese le ferrovie dello Stato.

Le modalità e condizioni per queste assicurazioni saranno fissate ed occorrendo variate dalla Commissione istituita in forza dell'articolo 7 del decreto ministeriale del 30 agosto ultimo scorso.

Roma, addì 15 ottobre 1914.

Il ministro d'agricoltura
CAVASOLA

Il ministro del tesoro
RUBINI

Il ministro della marina
VIALE.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'industria, del commercio e del lavoro.

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. L'onorevole Bergamasco, relatore dell'Ufficio centrale, nell'ultima parte della sua relazione con la quale chiede al Senato che voglia dare suffragio favorevole alla conversione in legge del Regio decreto di cui si tratta, domanda al Ministero spiegazioni sopra una parola usata nell'art. 1, nel quale si dice che: « l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni è autorizzato temporaneamente ad assumere, per conto e nell'interesse dello Stato, i rischi di guerra della navigazione marittima ».

Egli domanda quale significato debba darsi a questa parola *temporaneamente*.

Mi do premura di ottemperare a tale desiderio facendo presente al Senato che l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, per le sue funzioni, non è autorizzato che alle sole assicurazioni sulla vita.

Scoppiate le ostilità, prima ancora che l'Italia entrasse in guerra, si vide la necessità di affidare all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, atteso la difficoltà di provvedere diversamente, l'assicurazione dei rischi di guerra; e

questa attribuzione è stata poi regolata con un decreto ministeriale, mediante l'assicurazione diretta delle navi e dei carichi di conto diretto dello Stato, e mediante la riassicurazione fino al 90 per cento dei carichi e delle navi di conto di privati.

Da ciò risulta che l'incarico non poteva essere dato che temporaneamente, cioè solo per la durata della guerra. Ed è evidente che quando si dice che l'Istituto Nazionale è autorizzato ad assicurare i rischi di guerra, significa che cessata la guerra questa funzione cessa *ipso iure*.

Questa spiegazione dovevo dare al Senato, ed ho fiducia che l'Ufficio centrale se ne dichiarerà soddisfatto.

BERGAMASCO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGAMASCO, *relatore*. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro e lo ringrazio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

• Conversione in legge del Regio decreto in data 7 febbraio 1915, n. 91, col quale venne assegnato allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1914-15, l'ulteriore somma di lire 170 milioni per provvedere a spese dipendenti dagli avvenimenti internazionali ». (N. 277).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto in data 7 febbraio 1915, n. 91, col quale venne assegnato allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1914-15, l'ulteriore somma di lire 170 milioni per provvedere a spese dipendenti dagli avvenimenti internazionali ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di darne lettura.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto Reale in data 7 febbraio 1915, n. 91, col quale si autorizza l'ulteriore assegnazione di lire 170

milioni a favore dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1914-15 allo scopo di provvedere a spese determinate dagli avvenimenti internazionali.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Vista la legge 16 dicembre 1914, n. 1354, la quale proroga al secondo semestre dell'anno finanziario 1914-15 l'esercizio provvisorio degli stati di previsione per l'anno stesso, fino a quando non siano approvati per legge, fra i quali trovasi compreso quello della spesa del Ministero della guerra:

Udito il Consiglio dei ministri:

Sulla proposta del nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro di concerto con quello della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È autorizzata l'assegnazione di lire centosettanta milioni (lire 170,000,000) da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1914-15, allo scopo di provvedere a rifornimenti e lavori di carattere straordinario, nonchè al mantenimento della maggior forza sotto le armi e ad altre spese determinate dagli avvenimenti internazionali.

Con decreto del Ministero del tesoro sarà fatto luogo alla ripartizione della indicata somma fra i vari capitoli dello stato di previsione predetto.

Il presente decreto sarà comunicato al Parlamento per essere convertito in legge.

Roma, addì 7 febbraio 1915.

VITTORIO EMANUELE

CARGANO
ZUPPELLI
SALANDRA.

V. — Il Guardasigilli
ORLANDO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 15 novembre 1914, n. 1252, per maggiore assegnazione straordinaria di lire 46 milioni al bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1914-1915 » (N. 283).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 15 novembre 1914, n. 1252, per maggiore assegnazione straordinaria di lire 46,000,000 al bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1914-15 ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di darne lettura.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto Reale 15 novembre 1914, n. 1252, col quale è approvata una maggiore assegnazione straordinaria di lire 46,000,000, da inserirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1914-15.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Ordinamento dei Consorzi di bonifica » (Nn. 262-263 A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ordinamento dei consorzi di bonifica ».

La materia in discussione era compresa in tre disegni di legge, uno dei quali è stato ritirato dal Governo, e gli altri due riuniti dall'Ufficio centrale.

Chiedo all'onorevole ministro dei lavori pubblici se accetta che la discussione si apra sul disegno modificato dall'Ufficio centrale.

BONOMI, *ministro dei lavori pubblici*. Accetto.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Torrigiani di dar lettura del disegno di legge.

TORRIGIANI FILIPPO, *segretario legge*;

(V. Stampato Nn. 262-263-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SACCHETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHETTI. La materia della quale tratta questo disegno di legge, materia amplissima e molto importante, si presterebbe ad un'ampia discussione, giacchè essa non implica soltanto delle questioni gravi connesse all'ordinamento dei Consorzi di bonifica, ma comprende ancora molti problemi, i quali, più o meno direttamente, si riferiscono a tale questione.

Ma io tengo conto delle condizioni del Senato, tengo conto della mole importante di lavoro che sta davanti a noi, del lavoro che verrà ancora davanti a noi fra breve tempo, e quindi limito le mie osservazioni a pochi punti essenziali e concreti sui quali intendo chiamare l'attenzione dell'onor. ministro.

Io avrei potuto anche iscrivermi sopra qualche articolo, piuttosto che prendere la parola nella discussione generale, e ciò spiega appunto l'obiettivo mio di toccare concretamente alcuni punti speciali.

Ma poichè debbo fare qualche osservazione in merito al coordinamento e all'armonia di alcuni articoli del disegno di legge, mi è parso migliore espediente di prendere la parola nella discussione generale.

Osservo anzitutto che nell'art. 6 è stata introdotta una disposizione importante che era prima inclusa nel regolamento che riguarda le bonifiche, regolamento dell'8 maggio 1904.

La disposizione è questa: « Salvo il disposto dell'art. 47, i Consorzi che costituiscono il Consorzio nuovo di bonifica, non perdono la propria personalità, e ciascuno di essi è rappresentato nell'Amministrazione del nuovo ente in proporzione dell'interesse che il rispettivo comprensorio ha nella bonifica ».

Qui abbiamo certo un miglioramento, perchè una disposizione così importante, e che ha delle conseguenze di tanto interesse, è meglio, secondo me e del resto è stato meglio anche secondo il Ministero, che sia consegnata nella legge piuttosto che rimanere nel regolamento.

Questo articolo 6 però nel suo comma ultimo fa in qualche modo una riserva relativamente alla conservazione della personalità di questi consorzi che già esistevano, perchè

dice: « conservano la loro personalità salvo il disposto dell'art. 47 ».

Ora bisogna vedere quali sono le disposizioni dell'art. 47 e quali sono i vincoli ai quali è subordinata la conservazione della personalità di questi enti. Nell'art. 47 il nostro Ufficio centrale ha introdotto un emendamento di notevole importanza che consiste in ciò: che i consorzi preesistenti al consorzio nuovo che si è costituito per eseguire i lavori della bonifica di prima categoria, secondo l'articolo ministeriale avrebbero potuto anche essere soppressi o aggregati ad altri consorzi durante il periodo dell'esecuzione delle opere affidate ai consorzi di bonifica.

Per chiarire meglio le idee, specifichiamo i casi. Esistevano, per esempio, parecchi consorzi di scolo i quali provvedevano alla manutenzione di un determinato territorio. Questi consorzi di scolo si sono costituiti in un consorzio di bonifica. Hanno chiesto la concessione al Governo ed in seguito a questa concessione hanno cominciato a funzionare come consorzio di bonifica. Ma questi consorzi preesistenti hanno conservata la loro personalità ed hanno continuato a funzionare nel periodo in cui il nuovo consorzio di bonifica cominciava ad eseguire le opere per le quali era stato costituito, quelle opere di cui aveva avuto la concessione dal Governo, demandata al potere esecutivo secondo le disposizioni vigenti.

Appena cominciata l'esecuzione delle opere per parte di questo nuovo consorzio di bonifica di prima categoria, uno o parecchi di questi consorzi preesistenti avrebbero potuto essere soppressi, quante volte il Ministero avesse riconosciuto una o l'altra di queste eventualità; vale a dire se il coordinamento tecnico delle opere dei consorzi preesistenti ed i lavori che il nuovo consorzio di bonifica sta eseguendo avessero richiesto questa soppressione, oppure qualora si fossero verificate delle spese eccessive, superflue, in modo che, facendo la soppressione di uno dei consorzi preesistenti, si veniva a fare una certa economia di amministrazione.

Ora, esaminando le condizioni di questi consorzi, vediamo che in qualche modo si sovrappongono gli uni agli altri e seguitano a vivere ed a funzionare utilmente, perchè è evidente che quando il nuovo consorzio di bonifica è

nominato da poco od anche da un certo tempo, non si può credere che possa rendere servizi tali da giustificare la cessazione dell'opera dei consorzi preesistenti. Ma notiamo bene prima di tutto che i consorzi di scolo preesistenti erano consorzi che non costavano nulla allo Stato, poichè in genere questi consorzi di scolo funzionano traendo dai proprietari consorziati i contributi necessari ai lavori, mentre i consorzi di bonifica ottengono un notevole contributo per parte dello Stato, delle provincie e dei comuni interessati. Dunque bisogna guardare anche sotto questo punto di vista alle condizioni di questi diversi consorzi, i quali, come dice l'onorevole relatore, competentissimo in materia di questo genere, sebbene in sostanza costituiti per lavori di bonifica, i primi come gli altri, hanno questa differenza, che i primi mantengono in qualche modo le cose onde le condizioni dei terreni non siano pregiudicate, mentre il nuovo consorzio eseguisce dei lavori i quali producono una notevole trasformazione nelle condizioni idrauliche di un determinato territorio.

Ma, mentre si svolgono le opere e le funzioni di questi diversi consorzi, può accadere talvolta che gli interessi dell'ultimo consorzio costituito non coincidano con le condizioni e con gli interessi dei consorzi preesistenti. Bisogna perciò andare molto cauti nell'operare queste soppressioni e queste aggregazioni, che possono turbare uno svolgimento di lavori molto utili.

Quindi io lodo l'Ufficio centrale di aver introdotto in questo articolo 47 una modificazione molto importante.

Tale modificazione consiste in questo: che nella prima parte del secondo comma dell'articolo come era proposto dal Ministero, la dizione era concepita così: « qualora però per effetto delle nuove opere di prima categoria venga a cessare lo scopo di uno o più consorzi preesistenti... ». E su questo punto si potrebbe consentire, perchè se viene a cessare completamente lo scopo non c'è più ragione di conservare un ente, il quale seguirebbe a funzionare per obbiettivi che non esistono più. Seguita l'articolo ministeriale: «...o qualora lo consiglio ragioni di coordinamento tecnico o di economia nell'amministrazione, si potrà con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, prov-

vedere alla loro soppressione, o alla loro aggregazione al consorzio speciale, oppure affidare a questo l'amministrazione dei consorzi preesistenti ».

Ora qui entriamo in un complesso di condizioni molto elastiche e di non facile apprezzamento, perchè il quesito se in queste opere di carattere tecnico ci sia l'opportuno coordinamento, può diventare una questione sottile per quanto si ritenga che nelle questioni tecniche le sottigliezze non debbano esserci e tutto abbia a riuscire chiaro.

Ma c'è anche di più; ci sono le spese di amministrazione. Anche qui si può far vedere con troppa facilità che ci sono spese che potrebbero essere risparmiate oppure attenuate. Insomma è possibile e agevole creare una condizione di cose che giustifichi la soppressione.

Orbene l'Ufficio centrale ha aggiunto a questo articolo una parola sola, ma una parola che consegue fini notevoli. L'articolo proposto dall'Ufficio centrale dice infatti: « Qualora però per effetto della bonifica compiuta di prima categoria » ecc. Questo aggettivo « compiuta » vuol dire che la soppressione non si potrà verificare altro che quando il nuovo Consorzio costituito per la bonifica avrà adempiuto al suo programma, programma che deve tendere ad una trasformazione notevole nelle condizioni idrauliche dei terreni compresi nel territorio di quella tale bonifica.

Accetto quindi completamente la modificazione apportata dall'Ufficio centrale e voglio sperare che l'accoglierà anche l'on. ministro, il quale ha or ora dichiarato che accettava che la discussione di questo disegno di legge si aprisse sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

Ma una volta che questo emendamento sia accettato, mi pare (ho questo dubbio e lo sottopongo al Senato, all'onor. ministro e al nostro Ufficio centrale) che venga un po' a mancare la necessaria armonia tra il primo ed il secondo comma dello stesso articolo, armonia che esisteva nel progetto ministeriale. Infatti il progetto ministeriale ammetteva che si potesse sopprimere un Consorzio preesistente anche in principio dei lavori di bonifica; ma una volta che si è introdotto nell'articolo l'emendamento proposto dall'Ufficio centrale, vuol dire che la soppressione dei Consorzi preesistenti, non può

avvenire altro che quando siano compiuti i lavori fissati nel piano tecnico del Consorzio di bonifica.

Ma l'art. 47 nella sua prima parte, mantenuta così come era stata proposta nel disegno ministeriale, dico: « I Consorzi preesistenti idraulici o di bonifica, il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nel perimetro di un Consorzio speciale per l'esecuzione di opere di bonifica di 1ª categoria, possono essere mantenuti sotto l'osservanza dell'art. 45 ». Richiamo l'attenzione del Senato su questo punto, vale a dire « possono essere mantenuti ». Ora questa possibilità fa vedere che si può verificare eventualmente anche una condizione diversa, vale a dire, se possono essere mantenuti, può anche accadere che ci sia l'eventualità che siano soppressi; quindi, mentre io trovo che le due parti dell'articolo, secondo il concetto del Ministero, avevano armonia logica fra loro, mi pare, almeno, che ci siano dei dubbi, una volta che noi accettiamo, come certamente io l'accetto, l'emendamento del secondo comma presentato dall'Ufficio centrale, che cioè, eventualmente, i Consorzi preesistenti possano essere soppressi per la disposizione della prima parte dell'articolo 47. Quindi mi sembra che invece di dire « possono essere mantenuti » si debba dire invece: « sono mantenuti », giacchè la soppressione non può avvenire che nel secondo periodo, e cioè trascorso il periodo dell'esecuzione delle opere di bonifica, affidate al Consorzio speciale che si è costituito appunto per quelle opere.

Veniamo al secondo comma di questo articolo. Qui si dice: « Qualora per effetto delle nuove opere di prima categoria venga a cessare lo scopo di uno o più consorzi preesistenti, o qualora lo consiglino ragioni di coordinamento tecnico o di economia dell'amministrazione, si potrà con decreto Reale, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, provvedere alla loro soppressione o alla loro aggregazione al consorzio speciale, oppure affidare a questo l'amministrazione dei consorzi preesistenti ».

Io qui richiamerei l'attenzione dell'onorevole ministro sopra questo punto. Secondo la disposizione contenuta in questa seconda parte dell'articolo, una volta che si sopprime un Consorzio preesistente, il Consorzio di bonifica

dovrebbe assumere esso la gestione del Consorzio soppresso; ma può anche avvenire questo caso, che, siccome diversi consorzi riuniti possono avere chiesto la concessione, venga a cessare lo scopo per uno di questi consorzi precedenti o che rimangano in essere alcuni altri consorzi, i quali, forse più utilmente, potrebbero assumere l'amministrazione anche del consorzio che è per cessare. Si tratterebbe in sostanza di introdurre nell'articolo anche questa eventualità, vale a dire che oltre al consorzio di bonifica nuovo, potesse qualcuno dei preesistenti assumere la gestione del consorzio che è per cessare; il giudizio finale spetterebbe evidentemente al Ministero, il quale vedrebbe se le condizioni sono tali da giustificare questo provvedimento. Si tratterebbe in qualche modo di dare base più larga ai giudizi che può pronunciare il Ministero, per avere la possibilità, non di una soluzione unica, come sarebbe nel caso della disposizione indicata dell'articolo, ma anche di varie soluzioni e fra queste scegliere quella che potesse essere migliore e nell'interesse generale o nell'interesse dei proprietari consorziali.

L'onorevole relatore nella sua bella ed acuta relazione, a proposito di questo articolo 47, fa un'osservazione molto giusta e prudente e che dimostra come egli veda finamente entro tutta questa materia.

A pagina 5 egli dice, parlando delle modifiche possibili, relativamente ai Consorzi preesistenti: « In ogni caso essi (ossia i Consorzi) potranno fare conoscere al Ministero le loro ragioni ». Questa è una dichiarazione utilissima fatta dall'Ufficio centrale e per esso dal relatore.

Ma io desidererei che tale dichiarazione fosse anche nella forma, un po' più categoricamente ammessa. Vale a dire, o che l'onorevole ministro, se lo crede, dicesse che accettando questo pensiero egli è disposto d'introdurre nel regolamento per l'esecuzione di questa legge qualche disposizione speciale che corrisponda appunto alle facoltà che possono avere i consorzi di presentare le loro osservazioni, oppure che l'onorevole ministro facesse qualche dichiarazione in questo senso, della quale noi potessimo prendere atto e così fosse anche più formalmente consegnata negli atti parlamentari questa osservazione fatta dal nostro Ufficio centrale.

E giacchè ho parlato dell'art. 47, sono indotto a fare una osservazione relativamente all'art. 45, perchè l'ultima parte del 1° comma dell'art. 47 chiude così: « possono essere mantenuti sotto l'osservanza dell'art. 45 ». Io direi invece, come ho già accennato: « sono mantenuti » sotto l'osservanza ecc.

Vediamo ora che cosa dice l'art. 45.

L'art. 45 dice che:

« I consorzi di bonifica già legalmente esistenti dovranno, entro il termine di tre anni dalla pubblicazione della presente legge, modificare i propri statuti in quanto siano contrari alle disposizioni della legge stessa ».

Poi all'ultimo comma dice:

« Agli effetti del presente articolo i consorzi di scolo sono equiparati ai consorzi per opere di bonifica di 2ª categoria ».

Ora io desidererei che fosse chiarito questo punto, vale a dire: s'intende con quest'ultimo comma dell'art. 45, obbligare unicamente i consorzi di scolo alla revisione dei loro statuti, in quanto questi statuti eventualmente potessero essere contrari alle disposizioni di questa legge?

In questo caso non ci sarebbe nulla da osservare; sarebbe logico che se c'è qualche disposizione contraria alla legge negli statuti dei consorzi preesistenti, questi statuti dovessero essere modificati. Ma dicendo qui, nell'ultima parte di questo articolo: « sono equiparati ai consorzi di bonifica di seconda categoria », non vorrei che si potesse interpretare questa parte dell'articolo con una estensione eccessiva, vale a dire che si potessero in qualche modo subordinare al regime dei consorzi di opere di bonifica di seconda categoria i consorzi di scolo, perchè, come ho detto testè, i consorzi di scolo non hanno il contributo dello Stato nè quello delle provincie e dei comuni, e quindi è giusto che abbiano una certa maggiore libertà di azione, mentre è logico che dove lo Stato contribuisce, eserciti una tutela maggiore e una vigilanza che garantisca che i suoi denari sono spesi bene.

Quindi, se con questa parte dell'art. 45 s'intende unicamente che sia adottata, anche relativamente ai consorzi, solo la revisione degli statuti nel senso indicato, non avrei nulla da aggiungere.

Non voglio tediare ulteriormente il Senato. Gradirò di sentire sia dall'onorevole ministro,

sia dall'Ufficio centrale le osservazioni in relazione a quelle varie spiegazioni che mi sono permesso di domandare intorno a questo importantissimo disegno di legge, per il quale lodo molto l'onorevole ministro che lo ha mantenuto, e che procura di condurlo in porto. (Approvazioni).

VERONESE, *relatore*. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE, *relatore*. Si può dire che non essendovi stata discussione generale, io sono dispensato dall'entrare nella parte generale del progetto di legge, sui concetti che l'informano, e quindi anche a dimostrarne l'utilità.

Mi limiterò quindi ad alcune osservazioni che nella mia breve relazione ho potuto rivolgere in raccomandazioni all'onorevole ministro; raccomandazioni relativamente agli articoli, e raccomandazioni che riguardano delle questioni più generali intorno alla legge sulle bonificazioni.

E giacchè ho la parola mi permetto anche di rispondere brevemente, lasciando poi all'onorevole ministro di rispondere con maggiore ampiezza, all'onorevole collega Sacchetti, che ringrazio per le parole benevole che egli ha rivolto verso di me.

Non parlerò degli emendamenti introdotti negli articoli, inquantochè l'onorevole ministro ha accettato la discussione intorno al disegno di legge proposto dall'Ufficio centrale, e se mai egli non accettasse qualcuno dei nostri emendamenti, potremmo discutere parlando degli articoli in modo particolare.

Mi limiterò quindi alle osservazioni generali che riguardano la materia delle bonificazioni. Da principio ho notato che uno dei progetti di legge, il n. 264, che era stato presentato dall'onorevole Ciuffelli, e mantenuto dall'attuale ministro, è stato poi incluso nelle sue disposizioni fondamentali in un articolo di un decreto luogotenenziale. Naturalmente essendo stato ritirato il progetto di legge, non ho parlato se effettivamente a quel progetto non fossero state fatte delle obiezioni da parte degli interessati, che l'Ufficio centrale aveva ritenuto degne di considerazione.

Si tratta della concessione graduale delle bonifiche allo scopo di facilitare l'esecuzione delle opere, quando si tratta di una grande bonifica che importa una spesa di parecchi mi-

lioni, e che può presentare difficoltà per il Consorzio nel trovare il credito necessario per la sua esecuzione. Però, poichè non c'è del buono senza che ci sia anche del cattivo, si dubita che questa concessione graduale, questa divisione delle opere di bonifica, abbia per conseguenza di ritardarne la esecuzione e la classificazione e quindi il riparto definitivo della spesa, obbligando i proprietari, che eventualmente dovessero pagar meno, a pagare molto di più per molti e molti anni.

Queste le due osservazioni principali che si sono fatte non contro, ma intorno al disegno n. 264.

L'Ufficio centrale aveva pensato ad alcuni temperamenti. Intanto, invece del progetto di massima richiesto dal disegno di legge per la concessione graduale si sarebbe proposto che il progetto fosse esecutivo in modo che fin dal principio si sapesse quale sia la divisione della bonifica in opere graduali, coi relativi oneri, stabilendo il tempo nel quale devono essere compiute e collaudate, così da impedire che l'esecuzione di singole parti della bonifica abbia a ritardare indefinitamente l'esecuzione delle altre. Si stabiliva inoltre la revisione dei progetti esecutivi, in modo che tanto nell'interesse dello Stato quanto in quello dei consorzi il contributo governativo non fosse fissato *à forfait*, sul primitivo progetto esecutivo di bonifica, bensì sui progetti singoli esecutivi che mano mano il Ministero avesse da approvare.

Oltre a ciò nelle concessioni delle opere graduali, quando queste opere costituiscono una parte della bonifica a sè stante, l'Ufficio centrale riteneva che il riparto definitivo fosse stabilito quando la parte di bonifica fosse compiuta. Questo concetto fu introdotto pure nel presente disegno di legge all'art. 4.

E poichè il decreto luogotenenziale ammette che si possono classificare in prima categoria con solo decreto Reale altre opere non contemplate nella legge del 1900, è necessario che i fondi dovuti per queste bonifiche non siano prelevati da quelli stabiliti per le altre già classificate per legge.

Non mi dilungo oltre, perchè questi sono gli appunti fondamentali, ma siccome il decreto luogotenenziale deve essere applicato secondo le norme del regolamento, che è ancora da fare, raccomando all'onorevole ministro che tenga

conto di queste osservazioni, perchè nel regolamento si stabiliscano le norme che servano di garanzia, acciocchè il principio per sè buono della concessione graduale delle bonifiche non si risolva in un grave danno.

Quanto alle osservazioni fatte dal collega Sacchetti intorno agli articoli 45 e 47 e all'articolo 6, io sono pienamente d'accordo con lui. Le avevo già, diremo così, vagliate. Mi pare però che con l'aggiunta introdotta nell'articolo 47, secondo comma, si vengano ad evitare quegli inconvenienti gravi che sono stati rilevati dal collega Sacchetti, perchè se effettivamente pochi giorni dopo incominciate le opere di bonifica, si venissero ad abolire i Consorzi preesistenti, il danno potrebbe essere assai grave; bisogna invece aspettare che la bonifica sia compiuta e vederne le conseguenze anche nei rapporti fra il Consorzio speciale di bonifica e i Consorzi preesistenti, ed allora sarà più facile addvenire, se si crederà opportuno, alla loro soppressione.

In quanto all'altra osservazione che invece di « possono essere » deve dirsi « sono », io sono pienamente d'accordo con l'onorevole Sacchetti. Dico la verità che mi era sfuggita la dizione del comma primo e che effettivamente stando anche all'articolo come era stato proposto dal Ministero, invece di « possono essere » si deve dire « sono ». Su questo punto quindi, se l'onorevole ministro non ha nulla in contrario, per parte dell'Ufficio centrale e mia, non vi è alcuna difficoltà ad accettare la modifica, del resto di forma, del comma primo dell'art. 47 proposta dall'onorevole Sacchetti.

In quanto al resto, dirà l'onorevole ministro ciò che egli pensa di fare rispetto al regolamento.

Effettivamente io avevo pensato d'introdurre nell'articolo un qualche temperamento. Ma mi pare non necessario, perchè quando il Ministero deve sentire il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato, certamente sentirà anche i proprietari interessati; anzi saranno essi, che nell'interesse del coordinamento delle opere, dell'economia dei vari Consorzi, saranno essi stessi, i proprietari, che chiederanno di essere sentiti. Sarebbero inutile mantenere degli organismi quando non hanno più ragione di essere.

Coll'emendamento introdotto al primo comma

dell' art. 47 abbiamo contemplato anche i Consorzi di manutenzione oltre che quelli di escuazione, perchè così la soppressione di Consorzi preesistenti potrà avvenire più tardi di quello che è previsto nel disegno ministeriale.

Io credo in fondo che, siccome bisogna ritenere che gli articoli della legge siano applicati con quello spirito di serenità e con quelle garanzie con cui si suole applicare una legge, i consorzi preesistenti possano rimanere tranquilli. Se poi ci sarà una disposizione del regolamento la quale specifichi un po' meglio quali siano le pratiche da farsi per applicare il secondo comma di questo articolo, io sarò ben lieto se il ministro vorrà accettare le considerazioni svolte dall' egregio collega senatore Sacchetti.

In quanto all' osservazione che egli ha fatto in relazione all' ultimo comma dell' art. 45 e cioè che agli effetti del presente articolo i consorzi di scolo sono equiparati ai consorzi per opera di bonifica di seconda categoria, dirò in tesi generale che sarei del parere che i consorzi tutti, che eseguono opere pubbliche, dovrebbero essere regolati con una sola legge generale, come in Francia, e poi da norme speciali secondo le loro categorie.

In somma io vorrei che ci fosse un coordinamento di tutti quanti i consorzi, sia di quelli che eseguono bonifiche, come di quelli che eseguono opere idrauliche, stradali ecc.

Io sarei perciò d' avviso che, via via che si potesse, si sottoponessero anche i consorzi idraulici a norme generali come quelli di bonifica. Naturalmente noi ci troviamo oggi di fronte ad uno stato di fatto: che questi consorzi cioè già esistono, hanno i loro statuti e regolamenti ed eseguono delle opere, e non si potrebbe perciò d' un tratto gettare all' aria il loro ordinamento sovvertendo le consuetudini che li hanno finora regolati. È difficile da un momento all' altro informare le vecchie istituzioni ai nuovi concetti e bisogna invece fare le cose un po' per volta. Ed è perciò che intanto è utile sottoporre alle stesse norme dei consorzi di bonifica i consorzi di scolo.

Ho già osservato nella relazione che questi consorzi sono effettivamente consorzi la cui sistemazione può essere considerata come una bonifica vera e propria.

L' onorevole senatore Sacchetti disse giustamente:

questi consorzi hanno vissuto finora indipendenti, non hanno mai domandato nulla al Governo ed hanno provveduto alle opere ad essi assegnate; ed allora perchè volete sottoporli ad una vigilanza governativa, mentre finora non ne hanno avuto bisogno? Ora questo è vero, ma oltre che agli svantaggi, bisogna pensare anche ai vantaggi. Infatti quando si dice che questi consorzi sono equiparati ai consorzi di bonifica di seconda categoria, s' intende che ad essi debbano essere estesi anche i vantaggi. Perciò se un consorzio di scolo avesse bisogno di alcune opere di completamento, potrebbe ricorrere alla legge per avere quel contributo da parte dello Stato che è assegnato ai consorzi di bonifica di seconda categoria. Da questo punto di vista i consorzi di scolo vengono perciò ad ottenere un notevole vantaggio.

Non so se l' on. ministro condivida le mie idee; ma se sì, l' egregio senatore Sacchetti può darsi soddisfatto.

E su questo punto mi pare di aver risposto esaurientemente.

Nella mia relazione ho fatto alcune raccomandazioni generali all' onorevole ministro che non riguardano propriamente il disegno di legge che discutiamo, ma la sua applicazione.

Parlando della vigilanza governativa ho detto che meno inciampi si creano a questi consorzi, più funzioneranno bene e più svelta potrà riuscire la loro opera e più facilmente si conseguirà il fine della bonifica che lo stesso Governo si propone.

Purtroppo vi sono consorzi che non funzionano bene e che si trovano anche in condizioni disastrose. Quando il Governo ha concesso la bonifica, per quanto si parli della invariabilità del contributo del Governo, pure lo Stato deve in qualche modo riparare al mal fatto anche perchè il torto è un po' suo di non avere vigilato abbastanza; quindi la necessità che esso intervenga ed eserciti la sua vigilanza in tempo. Ed è perciò che l' Ufficio centrale introducesse qualche emendamento al capo terzo che riguarda appunto la vigilanza governativa e su cui potremo discutere al momento opportuno.

Ho accennato poi ad un altro fatto che avviene non di rado nei consorzi e su cui mi son permesso di richiamare tempo fa anche l' attenzione del ministro di allora, onor. Sacchi:

ci sono dei consorzi finitimi che, o per avere lo stesso recipiente di scolo, o per altre ragioni, devono coordinare i loro progetti di bonifica. Ora, spesso succede che per ragioni varie questi consorzi non vanno d'accordo. L'art. 15 della legge del 1900 dà al ministro la facoltà di decidere indipendentemente dall'Autorità giudiziaria di tali questioni tecniche, ma sta il fatto invece che il ministro, per varie ragioni, non prescrive mai la via da seguire, ma cerca di conciliare i consorzi fra loro, così che non si sceglie sempre la soluzione tecnica migliore nell'interesse dello Stato e per il fine della bonifica, ma si tiene una via di mezzo che si risolve in danno dello Stato e degli stessi consorzi. Ed anche se ciò non succede, avviene che la indecisione si prolunga per molti anni, ciò che si risolve in un aumento considerevole delle spese. La legge della bonifica è stata fatta specialmente per un grande interesse pubblico, sia igienico che agricolo, e perciò è necessario che le opere di bonifica siano eseguite il più sollecitamente possibile.

Richiamo su questo punto l'attenzione del ministro per vedere se non sia possibile stabilire nel regolamento qualche norma perchè questi inconvenienti siano per lo meno attenuati, se non tolti del tutto, ed uno dei modi con cui si potrebbe ovviare ad essi sarebbe quello che nel regolamento si stabilisse che quando i consorzi devono coordinare le loro opere, ricorran al ministro per avere le direttive insindacabili che essi debbono seguire prima di procedere alla compilazione dei loro progetti esecutivi di bonifica.

Altre due osservazioni importanti mi sono permesso di fare nella mia relazione. Nelle condizioni attuali (non parliamo delle condizioni momentanee della guerra perchè queste sono difficili per tutti) ma anche nelle condizioni normali, la difficoltà massima che incontrano i consorzi è quella di trovare i danari necessari per la esecuzione delle loro opere. A questo riguardo si è tenuto a Padova un convegno, tre anni or sono, per escogitare opportuni provvedimenti. La legge del 1900 in alcuni articoli contiene già in germe il modo con cui si potrebbe provvedere, ma la legge del 1900 non fu mai bene attuata. Parecchie sono state le proposte fatte, ed io non voglio addentrarmi in esse perchè non è questo il momento op-

portuno; ma richiamo su di esse l'attenzione dell'onorevole ministro, perchè è essenziale che i consorzi possano trovare i danari necessari per eseguire le loro opere.

Un'altra questione che l'Ufficio centrale ha sollevato nella sua relazione è quella che riguarda il modo con cui viene determinato il contributo governativo. Secondo la legge del 1886 lo Stato contribuiva nelle opere di bonifica secondo le spese effettivamente fatte, e ne avveniva di conseguenza che il contributo in molti casi superava di molto il 60 per cento stabilito dalla legge, e perciò con la legge del 1900 si è stabilito invece l'invariabilità del contributo, che si chiamò *à forfait*, calcolato sulla spesa preventivata nel progetto esecutivo della bonifica.

Ma questo ha dato luogo a gravi inconvenienti nel senso inverso, vale a dire che, o per ragioni di tempo, o per l'aumento dei prezzi del materiale, o della mano d'opera, o per altre ragioni indipendenti dalla volontà del consorzio e dalla diligenza e dalla accuratezza con cui i lavori furono compiuti, fu aumentata notevolmente la spesa prevista, anche per l'esecuzione di altre opere che l'esperienza aveva dimostrate necessarie, che nessuno avrebbe potuto prima prevedere.

In questo caso è ingiusto che i consorzi debbano sostenere tutte le spese in più che effettivamente sono necessarie e che essi dovettero sostenere senza che ad essi spettasse colpa alcuna. In alcune bonifiche infatti si sono spesi alcuni milioni in più dei preventivati ed i consorzi, invece del 30 per cento, vennero a pagare il 50 e perfino il 60 per cento.

Questo è un grande inconveniente al quale si deve provvedere se si vuol dare un nuovo impulso alla costituzione dei consorzi, specialmente in quelle parti d'Italia in cui la iniziativa dei proprietari manca o è deficiente. Bisogna incoraggiarli a costituire questi consorzi che, in ultima analisi, sono concessi nel loro proprio interesse.

Quando si tratta di eseguire delle opere i proprietari infatti introducono quelle economie che lo Stato difficilmente può fare ed anche per questa ragione bisogna facilitare il più possibile la costituzione dei consorzi dando loro la garanzia, che se, per cause eccezionali, aumentassero le spese o si dichiarassero necessarie altre opere

di completamento, il Governo contribuirà nella maggiore spesa con opportune revisioni dei progetti esecutivi.

Queste sono le osservazioni che io, a nome dell'Ufficio centrale, mi sono permesso di fare nella relazione e che spero l'onorevole ministro vorrà accettare, riservandomi poi di esaminare le altre questioni articolo per articolo, se sorgerà qualche discussione.

Naturalmente questo disegno di legge in apparenza è molto semplice, perchè non si tratta che dell'ordinamento dei consorzi, ma ha una grande importanza.

Fatta una nuova legge sulle bonificazioni, tenendo conto del risultato delle leggi precedenti e dei bisogni nuovi, specialmente rispetto alle bonifiche agricole e agrarie, questi organismi, quando saranno più irrobustiti, riprenderanno, dopo la guerra, con vigore la loro opera igienica liberando molte plaghe d'Italia dal flagello della malaria, aumenteranno la ricchezza del Paese e daranno lavoro ai nostri contadini ed operai che ora combattono gloriosamente pel conseguimento degli alti destini della Patria. (*Bene*).

BONOMI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONOMI, *ministro dei lavori pubblici*. I due disegni di legge intorno all'ordinamento dei Consorzi di bonifica e al perimetro delle bonifiche, che l'Ufficio centrale del Senato ha proposto, ed io consentito, di raccogliere in un unico disegno di legge, furono presentati fino dall'aprile scorso dal mio predecessore. Io li ho volentieri mantenuti perchè mi sembra che migliorino assai l'istituto che ormai è molto benemerito del paese, il consorzio di bonifica. Infatti questi consorzi di bonifica, che non erano contemplati, almeno come consorzi di esecuzione, nella legge del 1882, si sono venuti svolgendo un po' tumultuariamente a seconda delle necessità del momento, cosicchè oggi abbiamo con la legge attuale cinque tipi di consorzi: consorzi per le bonifiche di prima categoria, di esecuzione, di contribuzione e di manutenzione; consorzi di seconda categoria volontari ed obbligatori; e questi cinque tipi diversi sono regolati da norme spesso discordi e spesso contraddicentisi l'una con l'altra.

Perciò questo disegno di legge che dà una

disciplina nuova, la quale ordina logicamente questi vari tipi di consorzi rappresenta, ripeto, un notevole progresso, e sono lieto che esso non abbia incontrato altro che plauso nel Senato, e che possa oggi essere approvato ed avere il suffragio del Senato stesso.

Non entro, come ha fatto il relatore, nei particolari del disegno di legge. Ormai credo che sia convinzione generale che queste disposizioni rappresentano un miglioramento legislativo, e che quindi vadano accettate. Rispondo semplicemente ad alcune osservazioni fatte qui dal senatore Sacchetti e dal relatore dell'Ufficio centrale.

Anzitutto si è parlato incidentalmente di un terzo disegno di legge, presentato dal mio predecessore e che io ho ritirato, sostituendolo con un articolo di un decreto luogotenenziale del 3 settembre di questo anno. Il disegno di legge trattava della concessione graduale delle opere di bonifica, ed io ho avuto piacere di sentire oggi che l'Ufficio centrale del Senato, ed il relatore senatore Veronese, consentono pienamente nel principio fondamentale.

Orbene quel principio fondamentale della concessione graduale delle bonifiche, sempre che non vulneri e non ritardi il proseguimento ed il compimento dell'intera opera, è pure quello adottato nel decreto del 3 settembre. Soltanto in quel decreto non sono introdotte altre e successive norme, come era nel disegno di legge; però in esso si dice che, con un regolamento da emanarsi, si daranno disposizioni per garantire che la concessione graduale di queste opere di bonifica non venga a ritardare il compimento dell'opera integrale. Ed io posso assicurare il senatore Veronese che delle sue osservazioni circa l'utilità di esigere un piano generale e sintetico di lavori, una revisione periodica e un reparto definitivo delle bonifiche, terrò molto conto nella compilazione del regolamento.

Resta a dire perchè ho ritirato quel disegno di legge e l'ho sostituito con un decreto legge. Le ragioni sono queste: da molte parti, almeno da taluni consorzi, sono venute delle sollecitazioni perchè la concessione graduale delle bonifiche, affermata nel disegno di legge del mio predecessore, diventasse legge per poter avanzare nuove domande di concessione. D'altra parte le condizioni speciali del paese, i gravi avvenimenti in corso, rendono difficile fare



approvare, specialmente dall'altro ramo del Parlamento, questi disegni di legge che sono modesti in apparenza, ma così importanti per la economia del paese. Ecco perchè io mi sono indotto ad anticipare l'approvazione dei due rami del Parlamento.

E veniamo alle osservazioni del senatore Sacchetti. Egli ha osservato che l'art. 45, ultimo comma, può prestarsi a qualche equivoco di interpretazione. Ha bene spiegato il senatore Veronese che quando si parla di equiparare i consorzi di scolo ai consorzi di opere di bonifica di seconda categoria, non s'intende di confondere la natura dei due enti. Si capisce che questa equiparazione manterrà la diversa natura degli enti, e sarà fatta tenendo conto del loro diverso carattere.

Altra osservazione l'onorevole Sacchetti ha fatto riguardo all'art. 47. Anzitutto invece che « possono essere mantenuti » ha proposto che si dica « sono mantenuti », e siccome l'osservazione è ovvia, è stata accettata dal relatore dell'Ufficio centrale, e non ho difficoltà di accettarla anch'io.

Altre due osservazioni sono state fatte a proposito di quest'art. 47: con una si è proposto che l'Amministrazione di questi consorzi preesistenti, che viene data qui ai consorzi speciali, possa anche eventualmente essere data ad uno di questi consorzi preesistenti che si volesse conservare. Mi pare questo il concetto del senatore Sacchetti.

Ora in una legge non tutti i casi si possono prevedere, ma posso assicurare l'onor. Sacchetti che nel regolamento si terrà conto delle sue osservazioni e si vedrà d'introdurre anche questo suo desiderato. Così pure l'altra osservazione dell'onor. Sacchetti che i consorzi siano sentiti, è così ovvia, che indubbiamente di essa si terrà conto tanto più che ha avuto il suffragio e il consenso dell'onorevole relatore.

E veniamo alle osservazioni fatte dall'Ufficio centrale del Senato, che io ringrazio per avere coordinato così sapientemente i due disegni di legge, quello dei perimetri e quello dei consorzi, e per avere in alcuni punti emendato, migliorandolo, il disegno di legge del Governo. Tre sono le raccomandazioni fatte dall'Ufficio centrale.

La prima che si cerchi di risolvere le controversie che spesso nascono tra consorzi finitimi o

fra consorzi che hanno lo stesso recipiente di scolo. Ha bene osservato il relatore che colle leggi attuali noi abbiamo determinate facoltà per intervenire, ma io posso assicurare che nel regolamento si potrà stabilire che quando sorgessero conflitti, si debba richiamarsi al Ministero il quale, anche prima che sia avanzata la domanda di concessione, possa fissare le direttive delle opere da eseguirsi.

Una seconda raccomandazione fatta dall'Ufficio centrale è quella che riguarda l'invariabilità del contributo governativo.

Lo stesso onorevole Veronese ha osservato che il sistema antico della legge del 1886 di dare l'intera somma spesa, era un sistema molto gravoso per lo Stato.

Ora non mi pare che si possa camminare su queste direttive: tutta la nostra esperienza ci consiglia di limitare questo contributo ad una somma ben determinata e ben fissa. Certi inconvenienti si sono verificati, ma appunto per togliere questi inconvenienti era stata presentata la proposta per concessioni graduali di opere di bonifica.

Questo principio della concessione graduale aveva appunto il seguente preciso scopo: di ridurre la mole delle opere concesse e perciò il termine necessario al loro compimento, in maniera da ridurre il rischio al quale il concessionario è esposto, di dover sobbarcarsi all'aumento del mercato, le cui oscillazioni sono sensibili. Ora io, avendo nel mio decreto accolto il principio della concessione graduale, credo di avere già temperata questa invariabilità del contributo governativo, e reputo che questa sia la buona via da seguire. Ad ogni modo se occorrerà qualche piccolo rimedio ulteriore, vedremo di studiarlo.

L'ultima raccomandazione fatta dall'Ufficio centrale è quella che riguarda il finanziamento della bonifica.

Io posso assicurare che il Senato che questo argomento sta molto a cuore al Governo, perchè lo sviluppo dei consorzi è connesso con la facilità con cui potranno essere finanziati.

Parecchie proposte sono venute al Governo da diverse parti e specialmente dai consorzi veneti, dai consorzi ferraresi e bolognesi; io le ho studiate attentamente e spero, col concorso autorevole del collega del tesoro e di quello dell'agricoltura, di poter trovare qualche mezzo

per agevolare questo reclamato finanziamento delle bonifiche.

La questione delle bonifiche sta in cima al pensiero del Governo. Noi sappiamo che da questa terribile conflagrazione di popoli, il nostro paese, come tutti gli altri, uscirà con un carico finanziario molto formidabile e grave. Orbene, per sopportare tale enorme onore, occorre accrescere la ricchezza del paese; ed appunto le bonifiche, producendo nuova ricchezza, potranno contribuire a questo scopo e rendere più sano e fecondo il nostro territorio che noi ora, con le armi, vogliamo restituire nei suoi naturali confini. (*Approvazioni*).

SACCHETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHETTI. Ringrazio l'onorevole ministro dei lavori pubblici della risposta che ha voluto dare alle mie osservazioni. Egli ha dato una spiegazione molto plausibile relativamente alla applicazione dell'ultima parte dell'art. 45, ed io prendo atto di questa sua dichiarazione, vale a dire che la equiparazione che si potrà fare tra consorzi di scolo e consorzi di bonifica di seconda categoria non pregiudicherà mai le condizioni proprie di questi diversi consorzi in modo che possano sempre funzionare secondo la loro indole.

L'egregio relatore dell'Ufficio centrale ha fatto un commento relativamente all'ultima parte di questo art. 45 che dimostra come egli sia stato nell'esame di questo articolo molto più ottimista di quanto sono stato io, in quanto che io aveva temuto che allorché si parlava di tale equiparazioni, si potessero facilmente introdurre dei vincoli intorno all'azione di questi consorzi; ma che non ci fossero disposizioni da parte dello Stato di dare anche degli aiuti finanziari ai consorzi di scolo, oltre a quelli che esso dà già per i consorzi di bonifica. Tanto più doveva avere questo timore, in quanto che il disegno di legge è stato presentato dal ministro dei lavori pubblici d'accordo con quello d'agricoltura, ma non ho visto che in codesto concerto vi fosse anche l'egregio ministro del tesoro, il che appunto mi doveva far dubitare che relativamente alle condizioni di questi consorzi lo Stato fosse disposto ad aprire una nuova via di spese, aggiungendo ai contributi che dà ai consorzi di bonifica anche altri contributi per i consorzi di scolo.

Questa ad ogni modo è questione che non potrà essere esaminata che più tardi.

Ringrazio anche l'onorevole ministro di aver aderito al piccolo emendamento da me proposto relativamente alla prima parte dell'art. 47, facendo così un coordinamento completo tra le due parti dello stesso articolo, coordinamento necessario dopo l'emendamento introdotto al secondo comma dall'Ufficio centrale.

Prendo atto anche della dichiarazione cortese dell'onorevole ministro relativamente all'ultima parte dell'art. 47. Egli ha detto che quantunque nell'articolo non si parli di tale eventualità, al cessare di un consorzio di scolo si potrà fare l'aggregazione degli interessi di questo consorzio ad un altro dei già esistenti piuttosto che al consorzio di bonifica. Prendo atto di tale dichiarazione e confido che nel regolamento si provvederà in modo che questa eventualità si possa anche verificare, perché essa può tornare a vantaggio sia degli interessi dello Stato che di quelli degli interessati in questi consorzi.

Dopo di che non ho che da compiacermi di aver provocato queste dichiarazioni e di far voti che così il Senato come l'altro ramo del Parlamento vogliano approvare il disegno di legge. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale su questo disegno di legge.

Annuncio di interpellanza.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che l'onorevole senatore Di Camporeale ha presentato la seguente domanda d'interpellanza:

« Il sottoscritto chiede di interpellare il ministro di agricoltura e quello della guerra in ordine ai criteri coi quali sono stati fatti i prezzi di requisizione dei cereali e intorno al modo coi quali viene eseguita.

« DI CAMPOREALE ».

Prego l'onorevole ministro del tesoro, qui presente, di voler informare i colleghi di agricoltura e della guerra della presentazione di questa interpellanza.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Mi farò un dovere di informare i miei colleghi, gli onorevoli ministri di agricoltura e della guerra in-

torno all'interpellanza presentata dall'onor. senatore Di Camporeale, perchè si possa fissare il giorno del suo svolgimento.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione sul disegno di legge: « Ordinamento dei consorzi di bonifica ».

La discussione generale essendo stata chiusa, passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

I Consorzi per le bonifiche di 1ª categoria provvedono:

- a) all'esecuzione delle opere;
- b) al riparto, riscossione e versamento al Tesoro dei contributi a carico dei proprietari consorziati;
- c) alla manutenzione delle opere.

I primi sono Consorzi di esecuzione, i secondi di contribuzione, i terzi di manutenzione.

I Consorzi per le bonifiche di 2ª categoria provvedono alla esecuzione ed alla manutenzione delle opere.

(Approvato).

Art. 2.

A formare i Consorzi di cui alla presente legge concorrono i proprietari dei beni immobili compresi nel perimetro della bonifica, approvato con decreto del ministro dei lavori pubblici.

Il perimetro comprende i terreni bonificati (direttamente interessati) e tutti gli altri immobili i quali risentano utile dalle opere di bonificazione (indirettamente interessati).

La quota di spesa posta dalle vigenti leggi a carico dei proprietari interessati per l'esecuzione delle bonifiche di 1ª categoria è da essi dovuta per i fondi inclusi nel perimetro della bonificazione.

Le provincie ed i comuni contribuiscono alla spesa di esecuzione delle bonifiche, in quanto il loro territorio ricada in tutto o in parte nel perimetro. Il decimo di spesa, rispet-

tivamente a carico delle provincie e dei comuni, sarà fra essi ripartito in ragione della superficie della parte del loro territorio compresa nel perimetro della bonifica.

Lo Stato, le provincie ed i comuni sono compresi nel consorzio per i loro beni patrimoniali e demaniali compresi nel perimetro e contribuiscono alle spese della bonifica come proprietari di tali beni, indipendentemente dalla quota di concorso che essi sono tenuti a corrispondere nello interesse generale.

Sono tenute a concorrere nelle spese di bonifica le strade ferrate cadenti entro il perimetro della bonifica.

(Approvato).

Art. 3.

I Consorzi costituiti in conformità alle prescrizioni della presente legge hanno la capacità di stare in giudizio, di possedere e di fare tutti gli atti che interessano la loro amministrazione entro i limiti consentiti dai rispettivi statuti.

Sono di regola organi del Consorzio l'assemblea generale, il Consiglio dei delegati, la Deputazione amministrativa e la presidenza.

(Approvato).

Art. 4.

La quota di contributo nelle spese consorziali, posta a carico di ciascuna delle proprietà interessate, viene stabilita provvisoriamente in ragione di superficie, fin tanto che nello statuto non sia adottato pel riparto provvisorio altro indice del grado d'interesse, a norma della lettera c dell'articolo 12.

A bonifica, o parte a sè stante di bonifica, compiuta, il contributo a carico delle singole proprietà sarà stabilito in ragione dello effettivo beneficio conseguito, provvedendosi al conguaglio dei contributi precedentemente pagati.

(Approvato).

Art. 5.

Fino all'applicazione delle norme che saranno adottate nello statuto consorziale per disciplinare l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee in relazione al grado d'interesse dei singoli proprietari consorziati, ad ognuno di questi spetterà un voto come persona e spetteranno

inoltre uno o più voti in ragione di superficie posseduta, secondo le norme seguenti:

per i Consorzi il cui comprensorio ha una superficie non maggiore di 2000 ettari, un voto per ogni ettaro;

per i Consorzi il cui comprensorio ha una superficie da più di 2000 a 5000 ettari, un voto per ogni due ettari;

per i Consorzi il cui comprensorio ha una superficie maggiore di 5000 ettari, un voto per ogni tre ettari.

Nel caso di comproprietà di un fondo spetterà al complesso dei condomini un solo voto personale oltre al voto proporzionale per superficie.

(Approvato).

CAPO II.

CONSORZI PER LE BONIFICHE DI 1ª CATEGORIA.

SEZIONE I.

CONSORZI DI ESECUZIONE.

Art. 6.

Se il territorio di una bonifica ricade per la maggior parte nel perimetro di un Consorzio idraulico legalmente costituito, questo può assumere, con deliberazione dell'assemblea generale, a tenore del rispettivo statuto, le funzioni di Consorzio speciale per la esecuzione della bonifica.

Se poi detto territorio ricade per la maggior parte nel perimetro di più Consorzi idraulici legalmente costituiti, questi possono riunirsi in Consorzio speciale di esecuzione di bonifica, previa deliberazione delle assemblee, a termini dei rispettivi statuti.

Alla costituzione del nuovo Consorzio si provvederà in tal caso con decreto Reale.

Salvo il disposto dell'articolo 47, i Consorzi che costituiscono il Consorzio nuovo di bonifica non perdono la propria personalità e ciascuno di essi è rappresentato nell'Amministrazione del nuovo ente in proporzione dell'interesse che il rispettivo comprensorio ha nella bonifica.

(Approvato).

Art. 7.

I proprietari dei fondi compresi nel perimetro della bonifica e non appartenenti ai Consorzi

speciali di cui nel precedente articolo 6 hanno diritto di essere aggregati a tali Consorzi: e, in caso di rifiuto dell'Amministrazione consortile, si provvederà alla loro inclusione con decreto Reale.

(Approvato).

Art. 8.

Quando manchino Consorzi nelle condizioni indicate dal precedente art. 6, o, essendovi, non deliberino di assumere l'esecuzione della bonifica, il prefetto della provincia o qualunque dei proprietari interessati può promuovere la costituzione del Consorzio di esecuzione.

(Approvato).

Art. 9.

Alla domanda per la costituzione del Consorzio devono allegarsi:

a) una relazione sommaria sulla bonifica con l'indicazione delle opere da eseguire, della spesa presunta e della estensione del territorio bonificando;

b) una corografia con l'indicazione del perimetro della bonifica e dei bacini in cui può essere divisa e col tracciato delle opere da eseguire;

c) un elenco dei proprietari interessati con l'indicazione della superficie dei rispettivi terreni compresi nel perimetro.

Qualora l'iniziativa per la costituzione del Consorzio sia presa dal prefetto, i detti documenti saranno compilati dal competente Ufficio del Genio civile.

In ogni caso, gli Uffici del catasto forniranno, su richiesta del prefetto, tutte le notizie e gli elementi da essi posseduti che siano necessari per la formazione dell'elenco di cui alla lettera c, contro il pagamento delle sole spese occorrenti.

(Approvato).

Art. 10.

Il prefetto, dopo la pubblicazione della domanda e degli atti di cui all'articolo precedente, convoca per un giorno festivo i proprietari dei terreni inclusi nel perimetro anche se appartenenti a preesistenti consorzi perchè deliberino sulla costituzione del Consorzio spe-

ciale e sulla nomina della deputazione provvisoria.

Se la proposta per la costituzione del Consorzio speciale riporti l'adesione della maggioranza dei voti degli intervenuti e questa rappresenti la maggior parte del territorio di bonifica, il Ministero dei lavori pubblici promuove il decreto Reale per la costituzione del Consorzio.

(Approvato).

Art. 11.

L'adesione della maggioranza è presunta ed il Consorzio potrà essere egualmente costituito quanto concorrano le seguenti condizioni:

a) che, in sede di pubblicazione della proposta, non siano mosse opposizioni o le opposizioni prodotte, avuto riguardo allo scopo ed alla possidenza dei reclamanti, non siano tali, a giudizio del Ministero, da far presumere gravi perturbamenti nella vita del nuovo Consorzio;

b) che nell'adunanza degli interessati, convocati a sensi del precedente articolo, la proposta raccolga la maggioranza dei voti degli intervenuti e questa rappresenti almeno un quarto del comprensorio di bonifica.

Gli interessati possono farsi rappresentare alle adunanze e mezzo di delegati.

(Approvato).

Art. 12.

L'assemblea generale elegge una deputazione provvisoria la quale compila uno schema di statuto con cui si provvede:

a) alla designazione della sede del Consorzio;

b) all'ordinamento dell'ufficio tecnico, amministrativo e del servizio di esattoria e cassa;

c) alla determinazione dei criteri di riparto provvisorio dei contributi consorziali, in ragione di beneficio presunto che sarà applicato subito dopo l'approvazione ministeriale dello statuto.

d) alle condizioni dell'esercizio, diretto o per delegazione, del diritto di voto nell'assemblea generale, ferma la proporzionalità al contributo, stabilendo un massimo di voti di cui potrà disporre ciascun consorziato e un minimo di contributo che darà diritto ad un voto.

e) al modo di costituzione, alla rinnovazione ed alle attribuzioni del Consiglio dei delegati, della Deputazione amministrativa e della Presidenza;

f) alle norme per la validità delle adunanze dell'assemblea generale, del Consiglio dei delegati e della deputazione amministrativa;

g) alle norme per i bilanci preventivi e per i conti consuntivi;

h) ad ogni altra norma necessaria per il regolare andamento del Consorzio.

Le suindicate disposizioni dovranno essere contenute anche negli statuti dei Consorzi speciali di bonifica di cui all'art. 6.

(Approvato).

Art. 13.

Lo statuto è deliberato dagli interessati convocati a norma dell'articolo 10, e s'intende accettato se riporta la maggioranza dei voti degli intervenuti e questa rappresenti almeno un quarto del comprensorio di bonifica.

Qualora nella prima convocazione non si raggiunga la maggioranza richiesta dal comma precedente si provvederà ad una seconda convocazione non prima di otto giorni e lo statuto s'intenderà accettato se riporterà la maggioranza dei voti degli intervenuti.

Spetta al Ministero dei lavori pubblici di approvare lo statuto apportandovi le modificazioni che reputerà necessarie e decidendo delle eventuali opposizioni. Per le controversie dipendenti dall'applicazione dei criteri, di cui alla lettera c) dell'art. 12, il Ministero sentirà il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato.

(Approvato).

SEZIONE II.

CONSORZI DI CONTRIBUENZA.

Art. 14.

Quando il perimetro di una bonifica eseguita dallo Stato è compreso in un Consorzio idraulico legalmente costituito, questo assumerà obbligatoriamente le funzioni di Consorzio di di contribuzione per provvedere al riparto, all'esazione ed al versamento all'erario dello Stato dei contributi di bonifica.

I Consorzi idraulici compresi in tutto od in parte nel perimetro della bonifica possono assumersi l'obbligo di versare al Tesoro le quote di contributo complessivamente attribuite alle proprietà consorziate, restandone a loro cura il riparto e l'esazione dagli interessati.

Dopo l'approvazione del progetto economico i proprietari interessati avranno facoltà di costituirsi in Consorzio di contribuenza, ma le pratiche per la costituzione del Consorzio non sospenderanno la esecutorietà dei ruoli fino a che il nuovo Consorzio non sarà in grado di versare esso al Tesoro la quota di contributo. (Approvato).

Art. 15.

Ai Consorzi di contribuenza si applicano le norme della precedente Sezione.

La decorrenza delle annualità di contributo a carico degli enti e dei proprietari interessati per le bonifiche di 1ª categoria eseguite dallo Stato resta fissata al 1º luglio successivo alla data del decreto di approvazione del progetto economico della bonifica.

(Approvato).

SEZIONE III.

CONSORZI DI MANUTENZIONE.

Art. 16.

Alla manutenzione delle opere di bonifica eseguite sarà provveduto a cura e spese dei proprietari dei fondi compresi nel perimetro di bonifica di cui al precedente articolo 2.

(Approvato).

Art. 17.

I Consorzi di esecuzione di opere di bonifica di prima categoria o i Consorzi idraulici legalmente costituiti, nel cui comprensorio ricade l'intero perimetro della bonifica, funzioneranno, dopo l'ultimazione di questa, come Consorzi di manutenzione.

L'assunzione della manutenzione è però facoltativa per i Consorzi di cui al primo comma dell'art. 6.

Non verificandosi le condizioni di cui ai due comma precedenti, si provvederà alla costituzione di apposito Consorzio di manutenzione.

(Approvato).

Art. 18.

Quando le opere di una bonificazione sono prossime a compimento, il prefetto, con apposito manifesto, dà notizia del costituendo Consorzio di manutenzione e convoca i proprietari interessati per deliberare in merito alla costituzione del nuovo Ente ed alla nomina della Deputazione provvisoria.

La proposta s'intenderà approvata ed il Consorzio potrà essere costituito con decreto del ministro dei lavori pubblici quando vi sia l'adesione della maggioranza dei voti degli intervenuti all'adunanza e questa rappresenti la maggior parte del comprensorio di bonifica, ovvero concorrano le condizioni previste dall'art. 11 della presente legge.

(Approvato).

Art. 19.

Entro due mesi dalla comunicazione del decreto ministeriale di costituzione, la Deputazione provvisoria formula lo statuto comprendendovi le norme indicate alle lettere a), b), c), e), f), g), h) dell'articolo 12 ed aggiungendovi quelle:

1º per la determinazione dei criteri di riparto dei fondi bonificati in zone o classi, in ragione di beneficio, agli effetti della liquidazione definitiva delle quote di contributo nella spesa di esecuzione, e di riparto del contributo nella spesa di manutenzione e di esercizio;

2º per la risoluzione, con arbitrato obbligatorio delle controversie dipendenti dall'applicazione dei criteri di cui al n. 1;

3º per la eventuale revisione della classifica dei beni compresi nel perimetro della bonificazione;

4º pel servizio tecnico ed amministrativo necessario alla regolare manutenzione e al funzionamento delle opere di bonifica.

(Approvato).

Art. 20.

Lo schema di statuto è sottoposto all'approvazione degli interessati, secondo le norme stabilite nell'art. 13.

(Approvato).

Art. 21.

Nel termine di mesi due dalla data di accertamento dell'ultimazione della bonifica, le norme, di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 del precedente art. 19, dovranno essere introdotte nello statuto dei Consorzi che, ai sensi dell'art. 17, funzionino come Consorzi di manutenzione.

(Approvato).

Art. 22.

Spetta al Ministero dei lavori pubblici di approvare lo statuto, apportandovi le modificazioni che reputerà necessarie e decidendo delle eventuali opposizioni.

Nel caso di nuova costituzione del Consorzio di manutenzione, la Deputazione provvisoria, subito dopo approvato lo statuto, promuove la nomina della rappresentanza definitiva del Consorzio e quindi cessa da ogni funzione.

(Approvato).

Art. 23.

Quando non esistano, o non possano costituirsi Consorzi ai sensi dei precedenti articoli, il Ministero dei lavori pubblici provvede alla manutenzione, con facoltà di affidarne l'esecuzione per trattativa privata ad uno o più enti o proprietari interessati.

In tal caso il competente ufficio del Genio civile redigerà:

1° il piano di riparto, in ragione di beneficio, dei fondi bonificati in zone o classi, e di liquidazione definitiva e conguaglio delle quote di contributo nella spesa di esecuzione posta a carico delle proprietà interessate;

2° la proposta di determinazione della quota percentuale nella spesa di manutenzione e di esercizio per ciascuna classe e per ogni ettaro in essa compreso.

Il piano e la proposta, di cui ai numeri 1 e 2, saranno pubblicati per un periodo di giorni 15 nei comuni ove ricadono i fondi interessati alla bonifica.

Scaduto il termine di pubblicazione, il Ministero dei lavori pubblici provvede definitivamente statuendo sui reclami ai sensi dell'art. 4.

(Approvato).

Art. 24.

Nei casi considerati nel precedente articolo il Ministero dei lavori pubblici procederà annualmente alla liquidazione della spesa sostenuta per la manutenzione, aumentandola del 5 per cento per spese generali d'amministrazione e ne darà comunicazione al Ministero del tesoro, che avrà cura di esigere il rimborso dai proprietari dei fondi inclusi nel perimetro della bonifica, applicando le quote percentuali di cui al n. 2 dell'articolo precedente e con le forme e i privilegi stabiliti dalla legge per la riscossione dell'imposta fondiaria.

(Approvato).

Art. 25.

Nel caso previsto dal precedente art. 23 e dopo un anno dalla prima convocazione i proprietari interessati, quando rappresentino almeno un sesto del comprensorio di bonifica, potranno chiedere una nuova convocazione dell'assemblea generale per la costituzione del Consorzio di manutenzione.

(Approvato).

CAPO III.

TUTELA GOVERNATIVA SUI CONSORZI DI ESECUZIONE, DI CONTRIBUZIONE E DI MANUTENZIONE.

Art. 26.

Sono soggetti all'approvazione del prefetto, che ne esaminerà la legalità, i seguenti atti:

- a) i bilanci preventivi, le eventuali variazioni di essi ed i conti consuntivi;
- b) i regolamenti di amministrazione;
- c) i contratti di mutuo quando non siano stipulati con la Cassa depositi e prestiti;
- d) le deliberazioni per stare in giudizio, fatta eccezione per i provvedimenti conservatori in caso di urgenza e salvo in questi casi l'obbligo di chiedere immediatamente l'approvazione.

L'approvazione deve essere concessa o rifiutata dal prefetto nel termine di trenta giorni dal ricevimento degli atti e si intenderà senz'altro concessa qualora il prefetto ometta di pronunciarsi entro il detto termine.

(Approvato).

Art. 27.

Qualora l'amministrazione del Consorzio non vi provveda, il prefetto stanzierà d'ufficio nel bilancio consorziale le somme necessarie per far fronte alle obbligazioni regolarmente assunte e provvederà alla riscossione dei contributi a carico dei consorziati anche a mezzo degli esattori comunali o di un esattore speciale. Tutte le spese relative saranno a carico del Consorzio.

(Approvato).

Art. 28.

Omettendosi dalla rappresentanza del Consorzio l'adempimento di una disposizione di legge, di regolamento o di statuto, può il prefetto provvedere di ufficio per mezzo di un suo delegato ed a spese del Consorzio.

(Approvato).

Art. 29.

Il Ministero dei lavori pubblici eserciterà, anche a mezzo d'ispezioni, l'alta vigilanza sull'andamento della gestione dei Consorzi.

La vigilanza tecnica sulla esecuzione e sulla regolare conservazione delle opere affidate ai Consorzi è esercitata per mezzo dei competenti uffici del Genio civile.

Le spese per la vigilanza amministrativa e tecnica saranno per metà rimborsate allo Stato dal Consorzio.

(Approvato).

Art. 30.

Il Governo, sentito il Consiglio di Stato, può per decreto Reale sciogliere l'Amministrazione consorziale che, per negligenza nell'esecuzione o manutenzione delle opere o nella riscossione dei contributi ovvero per inosservanza delle norme di legge, di regolamento o di statuto, comprometta il fine pel quale fu costituito il Consorzio.

L'Amministrazione del Consorzio e l'esecuzione dei lavori sono affidate ad un commissario straordinario nominato dal Ministero dei lavori pubblici.

In tutto quanto riguarda l'esecuzione dei lavori e l'osservanza della legge, del regolamento e dello statuto consorziale, il Commissario straordinario potrà sul conforme avviso della Giunta provinciale amministrativa, prescindere dal voto

dell'assemblea degli interessati, nei casi in cui fosse richiesto. Potrà pure prendere deliberazioni che vincolino il bilancio oltre l'anno, con la sola approvazione del Prefetto.

Entro il termine di un anno dalla data del decreto Reale che ha sciolto l'amministrazione del Consorzio, sarà riconvocata l'assemblea generale per far ricostituire l'amministrazione. Sarà in facoltà del Ministero dei lavori pubblici, sentito il Consiglio di Stato, di prorogare il detto termine di un altro anno. Riuscita vana tale riconvocazione o verificatosi un nuovo scioglimento, l'amministrazione consorziale non potrà essere ricostruita se non dopo tre anni dalla data della nuova convocazione o del nuovo decreto di scioglimento, salvo al Ministero dei lavori pubblici di disporre altrimenti nel caso che la maggioranza assoluta dei proprietari, computata secondo lo statuto, ne facesse richiesta, dimostrando essere state eliminate le ragioni che determinarono lo scioglimento dell'amministrazione consorziale.

(Approvato).

Art. 31.

Contro qualsiasi deliberazione della rappresentanza consorziale può dagli interessati essere presentato ricorso al prefetto entro trenta giorni dalla pubblicazione della deliberazione stessa negli uffici del Consorzio o nell'albo del comune dove esso ha sede.

(Approvato).

Art. 32.

Contro le decisioni e i provvedimenti del prefetto di cui agli articoli 26, 27, 28 e 31 potrà il Consorzio, entro trenta giorni dalla comunicazione, ricorrere al Ministero dei lavori pubblici, il quale provvede definitivamente, sentito il Consiglio di Stato.

(Approvato).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione del presente disegno di legge è rinviato a domani.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 30 agosto 1914, n. 902, che autorizza l'Istituto

nazionale delle assicurazioni ad assumere i rischi di guerra in navigazione (N. 251);

Conversione in legge del Regio decreto in data 7 febbraio 1915, n. 91, col quale venne assegnato allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1914-15, l'ulteriore somma di 170,000,000 di lire per provvedere a spese determinate dagli avvenimenti internazionali (N. 277);

Conversione in legge del Regio decreto 15 novembre 1914, n. 1252 per maggiore assegnazione straordinaria di lire 46 milioni al bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1914-15 (N. 283).

II. Interpellanza del senatore Franchetti al ministro dei trasporti per conoscere i motivi in base ai quali egli ha incoraggiato la creazione di un Istituto di credito navale per parte di imprese di navigazione interessate a non sovvenire possibili concorrenti.

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Ordinamento dei Consorzi di bonifica (Numeri 262-263-A) (*Seguito*);

Modificazioni dell'art. 941 del Codice di procedura civile (N. 253);

Conversione in legge del Regio decreto 13 dicembre 1913, n. 1435, relativo all'esecuzione di lavori pubblici a sollievo della disoccupazione operaia (N. 257);

Conversione in legge del Regio decreto n. 106 del 31 gennaio 1909, che approva la convenzione per l'esercizio da parte dello Stato della ferrovia a vapore tra la stazione di Desenzano e il lago di Garda (N. 271);

Repressione della pornografia (N. 232);

Conversione in legge del Regio decreto 20 aprile 1913, n. 511, che disciplina il collocamento fuori ruolo del personale del Real Corpo del Genio civile e dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, destinato nelle colonie (N. 258);

Conversione in legge del Regio decreto 7 gennaio 1915, n. 16, col quale venne autorizzato il prelevamento della somma di lire 175,000 dal fondo di riserva per le spese dell'istruzione elementare e popolare per corrispondere paghe e compensi al personale avventizio degli uffici provinciali scolastici, durante il 2° semestre dell'esercizio finanziario 1914-15 (N. 270);

Conversione in legge del Regio decreto 12 marzo 1914, n. 183, che ha recato modificazioni ed aggiunte al testo unico del repertorio per l'applicazione della tariffa dei dazi doganali, approvato con Regio decreto dell'9 gennaio 1914, n. 10 (N. 254);

Conversione in legge del Regio decreto in data 13 luglio 1914, n. 780, col quale è stata concessa la restituzione dell'imposta sul sale impiegato per la fabbricazione dei formaggi « provoloni », di quelli « uso pecorino » e di qualsiasi altra qualità di formaggi salati « esclusi i margarinati » non classificati, prodotti nei luoghi ove vige la privativa del sale, ed esportati all'estero (N. 273);

Conti consuntivi dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per gli esercizi finanziari 1906-007, 1907-908 e 1908-909 (Numero 299);

Convalidazione del Regio decreto 9 agosto 1914, n. 823, che modifica lo stanziamento del capitolo 48 del bilancio della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1914-15 (N. 300);

Conversione in legge del Regio decreto 9 maggio 1915, n. 606, col quale fu autorizzato un ulteriore aumento di lire 2,000,000 al fondo di riserva delle spese impreviste per l'esercizio finanziario 1914-15 (N. 278);

Convalidazione di decreti Reali o luogotenenziali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste durante il periodo dal 21 maggio al 30 giugno 1915 (N. 289);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato e delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-12 (Numero 265);

Facoltà al Governo di prorogare ed estendere le concessioni all'industria privata degli impianti telefonici ad uso pubblico (N. 256);

Disposizioni interpretative (art. 73 dello Statuto del Regno) circa alcuni casi di pretesa ineleggibilità ai Consigli comunali e provinciali (N. 234).

La seduta è sciolta (ore 17.30).

Licenziato per la stampa l'11 dicembre 1916 (ore 20)

AVV. EDUARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resconti delle sedute pubbliche.